

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **510/1989** (ECLI:IT:COST:1989:510)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Udienza Pubblica del **24/10/1989**; Decisione del **15/11/1989**

Deposito del **30/11/1989**; Pubblicazione in G. U. **06/12/1989**

Norme impugnate:

Massime: **14234**

Atti decisi:

N. 510

SENTENZA 15-30 NOVEMBRE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 9, della legge 23 aprile 1981, n.154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 dicembre 1988 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Guido Paolo e Marra Antonio, iscritta al n. 244 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 12 dicembre 1988 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Guido Paolo e Maggio Pietro ed altro, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione di Guido Paolo, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Uditi l'avv. Roberto Ciociola per Guido Paolo e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza 12 dicembre 1988, il Tribunale di Lecce, nella causa civile pendente fra Guido Paolo e Marra Antonio, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 n. 9 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'ineleggibilità a Consigliere del Comune dei medici convenzionati con le Unità sanitarie locali.

Lo stesso Tribunale, con ordinanza in pari data, e nella causa civile vertente fra lo stesso attore, da una parte, e Maggio Pietro Giuseppe e Montagna Cosimo, dall'altra, sollevava identica questione, rispetto allo stesso parametro, con uguale motivazione.

La questione veniva inoltrata nonostante il procuratore dell'attore, all'udienza di discussione, avesse espresso rinuncia al ricorso: e ciò in quanto il mandato alle liti non conferisce al procuratore siffatta facoltà in ordine ad atti che importino disposizione circa il diritto in contesa.

Rilevano le ordinanze che il legislatore, nella disposizione impugnata, ha limitato l'ineleggibilità ai legali rappresentanti e ai dirigenti delle strutture convenzionate, mentre per il professionista convenzionato ha previsto, nell'art. 8 n. 2 della stessa legge, una mera incompatibilità e soltanto nei confronti della carica di Sindaco o di Assessore.

Secondo il giudice a quo viene così a determinarsi un ingiustificato trattamento preferenziale, perché i medici convenzionati, avendo un rapporto personale e continuativo con i loro assistiti, rappresentano in misura più rilevante quel pericolo di inquinamento della competizione elettorale che, anche a giudizio di questa Corte, è alla base della ratio ispiratrice dell'ineleggibilità.

Né, secondo le ordinanze, questa Corte avrebbe mai esaminato la questione ora dedotta, benché con la sentenza n. 1020 del 1988 si sia incidentalmente riferita anche ai medici. Si sarebbe trattato, però, soltanto di obiter dictum, dato che la questione, che in allora la Corte risolveva, riguardava i semplici dipendenti delle U.S.L. rispetto a quelli che rivestivano funzioni di dirigenza o di coordinamento, e non le strutture convenzionate ed i medici.

Chiedeva, perciò, in sostanza il Tribunale che la Corte avesse ad estendere anche ai medici semplicemente convenzionati l'ineleggibilità che colpisce i dirigenti delle strutture.

2. - Si costituiva innanzi a questa Corte, nell'uno e nell'altro giudizio, il signor Guido Paolo,

attore in ambo le cause, a mezzo del difensore, avvocato Giovanni Pellegrino, diverso dal procuratore che aveva rinunciato al ricorso. La parte privata, con due identiche memorie, sosteneva le ragioni delle ordinanze che faceva proprie, aggiungendo che lo stesso art. 2 impugnato prevede già al comma quarto l'ineleggibilità per un professionista convenzionato qual'è il farmacista: per cui l'ingiustificata disparità di trattamento appare ancora più clamorosa all'interno stesso delle professioni sanitarie convenzionate.

Anche il Presidente del Consiglio dei Ministri interveniva in ambo i giudizi, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato che, attraverso distinti ma identici atti, chiedeva innanzitutto dichiararsi l'inammissibilità delle questioni a causa di assoluta mancanza di motivazione sulla rilevanza.

Chiedeva altresì l'Avvocatura che la questione fosse, comunque, dichiarata infondata per le stesse ragioni per cui questa Corte, con sentenza n.1020 del 1988, ha dichiarato l'infondatezza di analoga questione sollevata nei confronti dei dipendenti U.S.L., ai quali si voleva estendere l'ineleggibilità prevista per i dirigenti ed i coordinatori delle U.S.L. nel n. 8 dello stesso art. 2 impugnato. Ricorda, anzi, l'Avvocatura che la sentenza, in quella occasione, aveva già rilevata la perfetta corrispondenza delle due situazioni, mediante quell'esplicito accenno anche ai medici convenzionati, che non può essere, perciò, ritenuto semplice "obiter dictum".

Considerato in diritto

1. - Lamenta il Tribunale di Lecce che l'art. 2 n. 9 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale) limiti l'ineleggibilità ai legali rappresentanti e ai dirigenti delle strutture convenzionate, con esclusione, quindi, del professionista convenzionato: per questi, infatti, l'art. 8 n. 2 della stessa legge ha previsto soltanto una semplice incompatibilità, limitata alla carica di Sindaco o di Assessore dei Comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti.

Secondo il giudice a quo si tratterebbe di un ingiustificato trattamento preferenziale che viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto proprio i medici convenzionati, a causa del rapporto personale e continuativo che hanno con gli assistiti, avrebbero addirittura maggiore possibilità dei dirigenti delle strutture di inquinare la competizione elettorale: pericolo che - come anche questa Corte ha ammonito - è alla base della ratio ispiratrice dell'ineleggibilità.

2. - Le due ordinanze sollevano la stessa questione con identica motivazione e con riferimento ad uguale parametro: i giudizi possono, pertanto, essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. - La causa d'inammissibilità della questione che l'Avvocatura indica nell'insufficiente motivazione delle ordinanze sulla rilevanza trova qualche fondamento nella carente informativa circa le qualità dei convenuti. Tuttavia, essa può essere superata dalla considerazione che non avrebbe avuto senso l'instaurazione di due cause civili, e la conseguente proposizione addirittura d'ufficio della questione tramite le due distinte ordinanze, se i convenuti non fossero medici convenzionati della U.S.L. e non si vertesse in materia elettorale, come testimonia l'intervento del pubblico ministero nelle cause davanti al Tribunale.

4. - Le questioni proposte non sono fondate.

Questa Corte ha più volte ricordato che la regola generale dettata dalla Costituzione in materia di elettorato passivo è rappresentata dalla più ampia apertura a tutti i cittadini, senza

discriminazioni, così come sancito nell'art. 51. Le limitazioni poste dalla legge ordinaria, avendo carattere di aperta eccezione ad un principio costituzionale, non sono consentite se non trovano precisa giustificazione in criteri di rigorosa razionalità.

Con la sentenza n. 1020 del 1988, la Corte ha messo in evidenza la ragionevolezza della disposizione, di cui al n. 8 dell'art. 2 della legge impugnata, che limita l'ineleggibilità a coloro che rivestono uffici direttivi nelle U.S.L., in quanto, avvalendosi del prestigio e delle occasioni inerenti alla loro posizione, hanno la possibilità di condizionare istituzionalmente il voto di settori significativi dell'elettorato. Ed è evidente che alla base della disposizione contenuta nel successivo n. 9 dello stesso art. 2 è la medesima ratio, in quanto il dirigente delle strutture convenzionate viene a trovarsi nella in uguale posizione di prestigio rispetto agli assistiti.

Né può essere lecito estendere la causa d'ineleggibilità ai liberi professionisti medici, convenzionati con le U.S.L., perché la convenzione non dà luogo ad una posizione istituzionale, ma ad un semplice rapporto di prestazione di opera ad onorari prestabiliti in un accordo collettivo.

Il rapporto, perciò, del medico convenzionato con il singolo assistito non è diverso da quello di ogni altro professionista con il proprio cliente: solo in casi eccezionali diventa rapporto abituale, mentre ordinariamente, nei confronti della generalità, ha carattere meramente occasionale. Ma se si dovessero assumere tali situazioni di mero fatto come cause d'ineleggibilità, il principio di cui all'art. 51 della Costituzione ne resterebbe frustrato.

Per tali ragioni, la Corte aveva rilevato nella citata sentenza n. 1020 del 1988 la sostanziale identità di ratio fra le situazioni di cui ai numeri 8 e 9 dell'art. 2 della legge: tale da riverberarsi poi, e sempre per ambo le situazioni, nelle incompatibilità previste dall'art. 8 della stessa legge, che dimostrano la pari considerazione ad esse attribuita dal legislatore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 n. 9 della legge 23 aprile 1981 n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale), sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Lecce con le due ordinanze datate 12 dicembre 1988, rispettivamente iscritte ai numeri 244 e 245 del Registro ordinanze 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.